



## COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)

### INFORMATIVA ACCONTO IMU 2021

*Imposta Municipale Propria  
istituita e disciplinata dall'art.1, commi da 738 a 783, della L.160/2019*

#### CHI DEVE PAGARE

**Sono tenuti a pagare l'IMU** coloro che possiedono fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, aree fabbricabili e terreni diversi dai terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa purché di categoria diversa da quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**.

**Non sono tenuti a pagare l'IMU** coloro che possiedono la sola abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di tre unità immobiliari, una per ogni categoria catastale indicata.

#### TERRENI AGRICOLI

Sulla base della Legge n.160/2019 per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, secondo i criteri individuati dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#).

Poichè il Comune di Rignano sull'Arno ricade in area collinare-montana, **i terreni agricoli sono esenti dall'IMU**.

#### COMODATO

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e in caso di morte del comodatario anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori) a condizione che:

1) il soggetto passivo possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e sia residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;

3) il contratto di comodato sia registrato;

oppure

1) il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;

3) il contratto di comodato sia registrato;

4) l'immobile non concesso in comodato, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia abitazione principale del proprietario.

L'agevolazione decorre dalla data della stipula del contratto.

#### LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

L'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 9/12/1998 n.431. **A canone concordato** si intende l'immobile locato in base agli accordi

territoriali definiti in sede locale tra il Comune e le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori.

**SOGGETTI AIRE** non è prevista alcuna esenzione IMU per gli immobili di proprietà dei soggetti residenti all'estero.

### **NOVITA' 2021**

Per i PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO, titolari di pensione in convenzione internazionale con l'Italia l'**Imu 2021 è ridotta al 50%**. L'agevolazione vale per una sola unità abitativa situata in Italia purchè non locata o concessa in comodato.

### **ESENZIONE ACCONTO IMU 2021**

Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021)

Sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021):

stabilimenti balneari, termali, agriturismi, alberghi, ostelli della gioventù, affittacamere, bed&breakfast, residence, campeggi, capannoni usati per allestimenti fieristici, discoteche, sale da ballo.

Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere

### **SCADENZE E ALIQUOTE**

Confermate per l'anno 2021 le aliquote IMU approvate per l'anno 2020 con delibera Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2020.

**Scadenze:**

- Prima rata di acconto entro il **16 giugno 2021**

- Seconda rata a saldo entro il **16 dicembre 2021**

In unica soluzione il versamento deve essere fatto entro il 16 giugno 2021.

Importo minimo dovuto 12,00 euro (importo annuo riferito ad ogni soggetto passivo e non alla singola rata)

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento dell'IMU è in autoliquidazione da parte del contribuente.

I versamenti IMU sono effettuati esclusivamente con il modello F24

**codice comune H286,**

codici tributo:

**3912** - IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze

**3913** - IMU imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune

**3916** - IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili

**3918** - IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati

**3925** - IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

**3930** - IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE

**3939** - IMU imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Ufficio di riferimento- Ufficio Tributi tel 0558347869/0558347874

Mail: [tributi@comunerignano.it](mailto:tributi@comunerignano.it)

PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

**Orario di apertura Ufficio - Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00**

**COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)**

**ALIQUOTE I.MU. 2021** delibera Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2020

Tipologia di immobili	Aliquota IMU- PER MILLE
Immobili <u>destinati ad abitazione principale e relative pertinenze</u> (max 3 una per categoria C/6, C/2, C/7) , <b>accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9</b>	<b>6,00</b>
Fabbricati rurali strumentali attività agricola , compresi D/10	<b>1</b>
Fabbricati merce - I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati	<b>esenti</b>
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal titolare del diritto di proprietà (atto registrato) ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale.	<b>9,00</b>
Abitazioni e pertinenze concesse in locazione a canone concordato	<b>9,00</b>
<b>ALTRI IMMOBILI e FABBRICATI non compresi nelle categorie precedenti, ivi compresi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aree fabbricabili;</li> <li>- Abitazioni a disposizione del proprietario e pertinenze (c.d. "seconde case");</li> <li>- Immobili categoria D strumentali all'impresa (esclusi i D/10) ;</li> </ul>	<b>10,6</b>
<b>Terreni</b>	<b>esenti</b>